

Nuovo modello INTRA-12

Con provvedimento del 25 agosto 2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello INTRA-12, resi necessari in seguito alle modifiche apportate dalla Finanziaria del 2013 all'art. 49 del DL. n. 331/1993: la Legge n. 228/2012, infatti, stabilisce che si debba presentare il modello INTRA-12 entro la fine di ciascun mese indicando l'ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

Nuovo modello INTRA - 12

Da presentare entro la fine di ciascun mese indicando l'ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.


1- Soggetti tenuti alla comunicazione

Il nuovo modello, da presentarsi esclusivamente per via telematica, è entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2015; la comunicazione può essere effettuata sia dal contribuente stesso (tramite Entratel o Fisconline), sia da un intermediario abilitato.

Presentazione per via telematica tramite Entratel o Fisconline (contribuente o intermediario abilitato)

Soggetti che devono utilizzare il nuovo modello INTRA-12:


- Enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all'art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (enti non commerciali), non soggetti passivi d'imposta e i produttori agricoli in regime di esonero che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro previsto dall'art. 38 comma 5, lett. c) del D.L. n. 331/1993 o che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia per quanto riguarda tali acquisti.
- Enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all'art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (enti non commerciali), non soggetti passivi d'imposta e produttori agricoli in regime di esonero che sono tenuti ad assumere la qualifica di debitori d'imposta per acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti mediante l'applicazione del meccanismo del Reverse charge.
- Enti non commerciali soggetti passivi IVA, per quanto riguarda gli acquisti effettuati nell'esercizio di attività non commerciali.



2- Operazioni oggetto di comunicazione

Operazioni da comunicare tramite il nuovo modello INTRA-12:


- Acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente la presentazione del modello stesso.
- Acquisti di beni e servizi relativi a prestazioni effettuate in Italia da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'UE, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione del modello stesso.
- Acquisti di beni e servizi relativi a prestazioni effettuate in Italia da soggetti passivi non stabiliti in uno Stato membro dell'UE, realizzati nel secondo mese precedente a quello di presentazione del modello stesso e per i quali il dichiarante ha emesso autofattura.
- Acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell'operazione nel secondo mese precedente a quello di presentazione del modello stesso.



3- Come compilare il modello

Nel nuovo modello, la sezione "Periodo di riferimento" deve essere compilata indicando:

- il mese di ricezione delle fatture, nel caso di acquisti da soggetti membri della Comunità europea;
- il mese di effettuazione degli acquisti, nel caso di operazioni rese da soggetti non membri della Comunità europea o da soggetti membri della Comunità europea senza ricezione della fattura.



Nella sezione "Acquisti", bisogna indicare l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta, annotandoli in campi diversi a seconda delle differenti tipologie di operazioni:

- in caso di acquisti intracomunitari di beni, bisogna segnare l'imponibile nel campo 1 e l'imposta nel campo 2;
- in caso di acquisti di beni ceduti in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'UE, bisogna segnare l'imponibile nel campo 3 e l'imposta nel campo 4;
- in caso di acquisti di servizi resi in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'UE, bisogna segnare l'imponibile nel campo 5 e l'imposta nel campo 7, segnalando invece nel campo 6 le operazioni art. 7-ter;
- in caso di acquisti di beni ceduti in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati esterni all'UE, bisogna segnare l'imponibile nel campo 8 e l'imposta nel campo 9;



- in caso di acquisti di servizi resi in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati esterni all'UE, bisogna segnare l'imponibile nel campo 105 e l'imposta nel campo 12, segnalando invece nel campo 11 le operazioni art. 7-ter.

Sezione "Acquisti"			
Operazioni	Imponibile	Imposta	Operazioni art. 7-ter
Acquisti intracomunitari di beni	Campo 1	Campo 2	
Acquisti di beni ceduti in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'UE	Campo 3	Campo 4	
Acquisti di servizi resi in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'UE	Campo 5	Campo 7	Campo 6
Acquisti di beni ceduti in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati esterni all'UE	Campo 8	Campo 9	
Acquisti di servizi resi in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati esterni all'UE	Campo 10	Campo 12	Campo 11

